

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE

**Oggetto n. 6236 - Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra la Regione e la medesima società. A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari (DOC/2018/0000135 del 14 marzo 2018)**

---

## RISOLUZIONE

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

### Premesso che

nel 2006 emerse il bisogno di una formula apposita per determinare il prezzo dei viaggi in treno tra due o più regioni allorché diventò evidente che con la regionalizzazione del trasporto ferroviario (D.lgs. 422/1997) i prezzi nelle singole regioni avevano assunto dinamiche diverse;

a partire dal 2012, per una serie di elementi interni alla formula di calcolo, cominciarono a manifestarsi casi in cui i prezzi degli abbonamenti per alcune relazioni sovraregionali, non per tutte, erano maggiori del più alto dei prezzi del trasporto regionale per pari chilometraggio nelle regioni attraversate;

in Emilia-Romagna il caso riguarda circa un migliaio di abbonati, principalmente sulle relazioni Parma-Milano, Rovigo-Bologna, Bologna-Prato e Fiorenzuola-Milano;

la Regione Emilia-Romagna già nel 2012 sollevò il problema degli aumenti, incontrollati e percepiti come iniqui, che la formula di calcolo introdotta nel 2007 stava cominciando a produrre, portando l'argomento all'attenzione di Trenitalia e della Conferenza delle Regioni per trovare una soluzione valida per l'intero territorio nazionale;

anche se negli anni successivi venne avanzata una concreta proposta di revisione della formula di calcolo basata su un criterio proporzionale, solo a inizio 2017, con l'emergere sulla stampa del tema sollevato dalle associazioni dei consumatori, la Conferenza delle Regioni ha rimesso in moto i lavori che hanno portato ad adottare una più equa formula di calcolo dei prezzi;

ciò comporta un minore incasso per Trenitalia, che ha chiesto alle Regioni di farvi fronte per la condizione contrattuale sottoscritta di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio, costo che per l'Emilia-Romagna si aggira attorno ai 200.000 euro all'anno per i soli abbonamenti.

### **Considerato che**

dal 2012 al 2017, a causa del ritardo delle Regioni ad affrontare tale problema, gli abbonati del servizio ferroviario per le relazioni sopra indicate hanno continuato a pagare prezzi riconosciuti iniqui per i quali non riceveranno alcun rimborso, se non attraverso una propria azione in sede giurisdizionale;

la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 4 "sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale".

### **Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta regionale a**

riferire in Commissione quale sia la situazione ad oggi e stimare a quanto ammontino le risorse mancanti per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo antecedente al 1° luglio 2017;

richiedere al Governo e a Trenitalia di definire immediatamente la procedura di rimborso, prevedendo meccanismi di richiesta molto semplici e tempi di erogazione molto ridotti e sostenendo le associazioni dei consumatori e utenti che agiscono a tutela degli abbonati emiliano-romagnoli del servizio ferroviario danneggiati da quanto precedentemente descritto;

valutare anche l'opportunità di richiedere a Trenitalia che gli oneri di cui al punto precedente siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra la Regione e la stessa Società.

*Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 14 marzo 2018*